

**Circolare n. 8 – Ottobre e Novembre 2004**

\*\*\*\*\*

**Segnalazioni in tema di novità legislative e  
proposte/disegni di legge, giurisprudenziali, e di prassi  
in materia di diritto fallimentare e societario**

**a cura del**

**Dott. Pino Sorrentino**

*Ha collaborato il Dott. Davide Carelli*

STUDIO TRIBERTI COLOMBO E ASSOCIATI

VIA CARDUCCI 32 - MILANO

## **CIRCOLARE N. 8/2004**

### **1. GIURISPRUDENZA FALLIMENTARE**

#### **CASSAZIONE**

##### **1.1. Interruzione brutale del credito bancario e dichiarazione di fallimento**

Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato d'insolvenza deve essere valutato secondo dati oggettivi, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine alle relative cause; pertanto, l'interruzione brutale del credito bancario, se anche può essere causa di risarcimento del danno ove in concreto assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari, non consente, tuttavia, di ritenere insussistente lo stato di insolvenza se da tale condotta, ancorché illegittima, sia derivato uno stato d'impotenza economica dell'imprenditore, mentre a diversa conclusione potrebbe giungersi soltanto nel caso in cui l'imprenditore fosse inadempiente esclusivamente nei confronti degli istituti che avessero illegittimamente esercitato il recesso dal rapporto di apertura di credito.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 13 agosto 2004, n. 15769)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

##### **1.2. Sospensione della vendita da parte del giudice delegato**

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, ma la mancata esplicitazione da parte di esso, o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori -, si risolve in una violazione di legge, atteso che è lo stesso disposto dell'art. 103 l.f. che, a un tempo, attribuisce al giudice il suddetto potere e ne indirizza l'esercizio, attraverso il conseguimento del "giusto prezzo", verso la finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 11 agosto 2004, n. 15493)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.3. Crediti privilegiati verso una società di persone**

Il credito assistito da privilegio generale e vantato nei confronti di una società di persone conserva la prelazione anche qualora venga fatto valere nel fallimento in proprio del socio illimitatamente responsabile, non sussistendo diversità di causa tra le pretese azionabili nei confronti della società debitrice e dei soci della stessa illimitatamente responsabili, né sul piano oggettivo - trattandosi del medesimo credito -, né su quello soggettivo, in quanto l'obbligazione della società di persone rappresenta anche l'obbligazione diretta del socio della stessa illimitatamente e personalmente responsabile.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 30 luglio 2004, n. 14646)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.4. Efficacia restitutoria dell'azione revocatoria in favore del fallito o dei creditori**

L'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare (nella specie, relativa al trasferimento di partecipazioni sociali) non determina alcun effetto restitutorio in favore del disponente fallito né, tantomeno, alcun effetto traslativo in favore della massa dei creditori, ma comporta, viceversa, la (sola) inefficacia (relativa) dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti dell'acquirente.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 15 settembre 2004, n. 18573)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.5. Inammissibilità del reclamo avverso il decreto di trasferimento**

La suddivisione del procedimento di liquidazione delle attività fallimentari in fasi autonome strumentalmente propedeutiche a distinti provvedimenti successivi e la immediata impugnabilità dei singoli provvedimenti con i mezzi specifici e nei termini previsti dalla legge comportano una riduzione dell'operatività dell'art. 159 c.p.c., in virtù del quale la nullità di un atto si estende agli atti successivi che ne

siano dipendenti; ma l'art. 159 c.p.c. è senz'altro operante nell'ambito degli atti appartenenti a uno stesso subprocedimento, qual è quello della vendita (nella specie di un bene immobile), che si conclude solo con il trasferimento del bene espropriato. E' pertanto inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto di trasferimento ove in precedenza il medesimo reclamante abbia già impugnato - in quanto condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di un terzo - l'ordinanza di aggiudicazione in suo favore, atteso che, una volta scelta la strada d'impugnare già il provvedimento di aggiudicazione condizionata (la cui mancata impugnazione non avrebbe, peraltro, precluso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva in favore del prelazionario, posto che entrambi i provvedimenti appartengono allo stesso subprocedimento di vendita e incidono progressivamente sul medesimo interesse) non ha interesse ad impugnare anche i provvedimenti consequenziali (quali l'ordinanza di aggiudicazione definitiva in favore del prelazionario e lo stesso decreto di trasferimento) che, secondo quanto prevede l'art. 336, secondo comma, c.p.c., sarebbero comunque travolti in caso di accoglimento della prima impugnazione.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 11 agosto 2004, n. 15483)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.6. Funzione solutoria della cessione di credito**

In tema di revocatoria fallimentare di atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, numero 2, l.f., allorché il conto corrente affidato, intrattenuto dal debitore con l'istituto di credito, presenti un saldo negativo, la funzione solutoria di una cessione non può essere esclusa in virtù della mera contestuale concessione di un ulteriore credito.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 8 luglio 2004, n. 12556)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.7. Verificazione dei crediti da parte del commissario liquidatore**

In tema di liquidazione coatta amministrativa, mentre la verifica dei crediti da parte del commissario liquidatore ha natura di procedimento amministrativo, con il successivo deposito in cancelleria dello stato passivo, che costituisce il presupposto per le contestazioni davanti al giudice ordinario, sopravviene la connotazione giurisdizionale del medesimo, in base alla quale sono consentite le opposizioni e le impugnazioni di cui agli artt. 98 e 100 l.f. (richiamati dall'art. 209 della legge stessa), e trova, pertanto, applicazione la disciplina in materia di termini processuali di cui agli artt. 326 e 327 c.p.c., in virtù del carattere di *lex generalis* del codice di rito rispetto al procedimento di opposizione allo stato passivo.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 15 settembre 2004, n. 18579)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.8. Pagamento eseguito nel periodo sospetto: revocabilità**

Non è revocabile, ai sensi dell'art. 67, primo comma n. 2, l.f., il pagamento eseguito, nel periodo sospetto, in base ad apposita convenzione trilaterale, mediante versamento diretto al creditore pignoratizio, da parte dell'acquirente del bene dato dal debitore in pegno non revocabile perchè consolidato, del prezzo dello stesso, atteso che in tal modo il creditore esercita il proprio diritto alla realizzazione del pegno, la cui costituzione non è più attaccabile con l'azione revocatoria fallimentare, e la revoca del pagamento produrrebbe l'effetto di una indiretta revoca della garanzia.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 14 settembre 2004, n. 18439)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.9. Tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di società fallita**

In tema di fallimento, l'obbligo di pagamento della tassa di possesso relativa a veicoli di proprietà di una società fallita - tassa prevista dall'art. 5, commi 31 e seguenti, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 543) -, qualora sia sorto dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce indubbiamente un debito di massa e, come tale, prededucibile ai sensi dell'art.

111 l.f., il quale riguarda tutte le obbligazioni sorte appunto dopo la dichiarazione di fallimento e collegate alla gestione del patrimonio fallito, nel quale certamente rientrano le autovetture anzidette, delle quali la curatela ha la disponibilità. Ne consegue che legittimamente il relativo credito tributario viene fatto valere, in caso di contestazione, in sede contenziosa con il procedimento previsto dagli artt. 98 e seguenti l.f.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 9 settembre 2004, n. 18194)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.10. Diritto del fallito alla consultazione del fascicolo fallimentare**

E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che, in parziale accoglimento del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza - proposta dal fallito - di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, abbia riconosciuto il diritto alla consultazione, con esclusione degli atti che il giudice delegato avesse ritenuto non ostensibili. Tale decreto, infatti, risulta privo dei caratteri della definitività e decisorietà, atteso che, qualora il provvedimento del giudice delegato, emanato in esecuzione della decisione del tribunale, dovesse non conformarsi adeguatamente a quanto in essa stabilito o dovessero sorgere questioni circa gli atti non ostensibili, il provvedimento stesso sarebbe nuovamente reclamabile davanti al tribunale.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 4 settembre 2004, n. 17885)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.11. Sospensione nel periodo feriale dell'opposizione a fallimento**

La sospensione nel periodo feriale dei termini ad impugnare non opera con riguardo al termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza resa in grado di appello nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento poichè tale sospensione, prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica, ai sensi del successivo art. 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), alle "cause inerenti alla dichiarazione e

revoca del fallimento", senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i vari gradi del giudizio. Ne consegue che, nella ipotesi d'impugnazione di sentenza non notificata nel termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., a tale termine non può aggiungersi l'ulteriore periodo di quarantacinque giorni risultante dalla sospensione feriale dei termini, scadendo pertanto il termine per proporre ricorso al compiersi dell'anno dal deposito.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 4 settembre 2004, n. 17886)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.12. Eccezione del curatore fallimentare sulla data certa nella scrittura privata**

In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo alla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, compete al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e quindi la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - proporre l'eccezione dell'assenza di data certa nella scrittura privata contestata.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 2 settembre 2004, n. 17691)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.13. Credito privilegiato e successiva azione del curatore per revocatoria della causa di prelazione**

Al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione (nella specie, pegno) in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli

artt. 98 e segg. l.f. Tale principio manifestamente non contrasta con l'art. 24 Cost. (potendo, semmai, dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 100 l.f. ove interpretato nel senso che al curatore non sia consentito esperire il rimedio ivi previsto) e trova applicazione anche con riferimento al commissario della procedura di liquidazione coatta amministrativa (quantomeno allorché la dichiarazione dello stato d'insolvenza, presupposto dell'azione revocatoria, abbia preceduto la formazione dello stato passivo da parte del commissario), non ostandovi la natura amministrativa, e non giurisdizionale, dello stato passivo formato dal commissario, che del pari produce effetti preclusivi, i quali non derivano dalla natura di tale atto, bensì dalla struttura stessa del procedimento concorsuale in cui si colloca, dalla sua concatenazione con adempimenti successivi da compiersi nel procedimento e dalle esigenze di certezza, stabilità e celerità a ciò inerenti, tanto più che i limiti che, analogamente al curatore, incontra il commissario, si ricollegano, nella specie, anche al generale divieto del venire contra factum proprium e si sostanziano nell'impossibilità di agire giudizialmente per far revocare una causa di prelazione in precedenza dallo stesso commissario già riconosciuta nella formazione dello stato passivo.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 4 novembre 2004, n. 17888)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.14. Giudizio arbitrale e fallimento di una parte**

Quando nel corso di un giudizio arbitrale una delle parti costituite venga dichiarata fallita prima della deliberazione e della sottoscrizione del lodo e il curatore faccia valere con l'impugnazione del dictum arbitrale tale circostanza, chiedendo l'improcedibilità del giudizio, il giudice di merito deve dichiarare tale improcedibilità per la vis attractiva della legge fallimentare che determina la improcedibilità delle pretese fatte valere nei procedimenti pendenti al momento della dichiarazione di fallimento.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 4 novembre 2004, n. 17891)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.15. Revocatoria del rinnovo di pagherò cambiario scaduto**

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse su conto corrente (nel quale sia stata regolata l'apertura di credito bancario), mentre è revocabile il pagamento (accreditato su conto scoperto) pur se la somma relativa provenga da separato negozio di finanziamento concluso con la stessa banca proprio al fine del ripianamento dello scoperto di quel conto, non lo è invece, non rivestendo natura di rimessa solutoria, la mera operazione di rinnovo di pagherò cambiario scaduto (con il solo effetto, apprezzabile sotto il profilo economico-patrimoniale, dell'addebito degli interessi in rapporto al termine prorogato), atteso che detta operazione non implica un distinto finanziamento operato dalla stessa banca e non comporta erogazione alcuna di danaro diretta a confluire nel conto scoperto, indipendentemente dalla tecnica di annotazione contabile della operazione che sia stata adottata (nella specie, addebito dell'importo della cambiale scaduta e accredito della minor somma pari alla differenza tra lo stesso importo e gli interessi calcolati in deduzione). (Principio espresso in fattispecie di cambiale agraria diretta).

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 4 settembre 2004, n. 17892)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.16. Credito privilegiato e conferimento di denaro alla società**

In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti aventi privilegio speciale su determinati beni e con riguardo al credito dell'amministrazione finanziaria per imposta di registro, nel caso di versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società poi fallita (ai quali sia seguita l'assegnazione di quote sociali), deve ritenersi che il soggetto percosso dal detto tributo è la società e che la ricchezza assoggettata al tributo è rappresentata dal conferimento di denaro, come si evince dall'art. 4, lett. a, n. 5 - e relativa nota 1 -, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie *ratione temporis*). Pertanto, il bene sul quale va esercitato il privilegio è il conferimento e non la quota societaria acquisita dal socio a seguito del

conferimento stesso, con conseguente legittimità dell'ammissione, in via privilegiata, del relativo credito tributario al passivo fallimentare della società.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 4 settembre 2004, n. 17898)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.17. Compenso al curatore ed entità delle percentuali dell'attivo**

In tema di liquidazione del compenso al curatore del fallimento, le percentuali previste, con riguardo all'entità dell'attivo, dall'art. 1 del D.M. 28 luglio 1992 vanno applicate sull'attivo realizzato - inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito, o derivate dalla vendita di beni mobili e immobili, o riscosse dai debitori, o comunque acquisite alla massa attraverso azioni giudiziarie - e non sul valore di inventario dei beni.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 22 settembre 2004, n. 18996)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.18. Rimesse di conto corrente eseguite da un terzo e prova del rapporto fideiussorio**

In tema di revocatoria fallimentare di rimesse di conto corrente eseguite da un terzo - nella dedotta (dall'accipiens) veste di fideiussore - sul conto del fallito, se pure deve ammettersi che il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente estingua la propria obbligazione in modo indiretto, ossia mediante accredito della somma sul conto del debitore, anziché in modo diretto, e cioè mediante versamento alla banca creditrice, è altresì vero che l'esistenza del suddetto rapporto di garanzia, costituente la prospettiva causale del versamento del terzo, sul conto corrente del debitore poi fallito e nel periodo sospetto, non può essere presunta, ma dev'essere fatta oggetto di una prova che non soltanto è a carico del creditore destinatario finale del pagamento ma dev'essere data nei modi di cui all'art. 2704 c.c. (prova documentale munita di data certa), atteso che il curatore fallimentare deve ritenersi terzo portatore degli interessi della massa; e la presunzione che il versamento sia stato effettuato dal terzo nell'adempimento dell'obbligo di

garanzia può fondarsi soltanto sulla certezza dell'esistenza di un tale obbligo, oltre che sull'inesistenza di debiti del terzo nei confronti del fallito.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 22 settembre 2004, n. 18998)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.19. Domanda riconvenzionale del debitore e recupero del credito del fallito: giudizi separati**

Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli articoli 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronunzierà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria.

Se, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell'articolo 274 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione, se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della controversia per ragioni di competenza inderogabile, in quanto la *translatio* dovrebbe comunque aver luogo nella sede fallimentare.

Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'articolo 295 c.p.c., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria.

*(Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 12 dicembre 2004, n. 21499)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.20. Mandato a vendere merci proprie del mandante: natura di atto anormale**

Il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie allorchè sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere, in tutto o in parte, le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all'art. 67, primo comma, numero 2, legge fallimentare.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 8 settembre 2004, n. 18057)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.21. Proposta di concordato e sospensione della vendita**

In tema di fallimento, il provvedimento con il quale il giudice delegato, esaminando una proposta di concordato e la conseguente istanza di sospensione della vendita degli immobili, rigetti quest'ultima - giudicando contestualmente non conveniente la proposta di concordato - , può essere impugnato con reclamo al tribunale, ma l'eventuale decreto confermativo del suddetto provvedimento non può sotto alcun profilo, risultare impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., attese la mancanza di autonomia e la non scindibilità dal provvedimento di rigetto della proposta di concordato.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 9 settembre 2004, n. 18175)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.22. Reato di bancarotta e concorso del direttore di filiale**

In tema di reati fallimentari, la Corte di Cassazione afferma il principio secondo il quale “ricevere regalie per somme non indifferenti dall'imprenditore o dall'amministratore di una società, qualora intervenga il fallimento

dell'imprenditore o della società, realizza concorso del soggetto estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione posto in essere da quello qualificato”.

*(Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 20 maggio 2004, n. 23675)*

*(Fonte: [www.societa24.com](http://www.societa24.com) - sito di informazione professionale)*

### **1.23. Fatti di bancarotta fraudolenta**

In tema di bancarotta fraudolenta, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 223 del Regio Decreto, 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede per i casi di distrazione o sottrazione di beni sociali di cui al primo comma che la punibilità sia limitata ai casi in cui il comportamento degli amministratori abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto sociale, come prevede il secondo comma, è del tutto infondata. Il legislatore, infatti, effettuando una scelta tra situazioni fra loro diverse e valutandole per la gravità dei comportamenti e per la rilevanza del danno, ha ritenuto di dover punire le violazioni dell'art. 216 del Regio Decreto, 16 marzo 1942, n. 267, in modo diretto in ogni caso in cui siano state poste in essere, e di dover invece limitare la punibilità della violazione delle norme previste dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile all'esistenza del nesso di causalità con il dissesto della società. Trattasi, a ben vedere, di scelte legislative non contrastanti con i dettati costituzionali e non sindacabili in sede giurisdizionale.

*(Cassazione penale, Sez. V, sentenza 5 ottobre 2004, n. 38997)*

*(Fonte: newsletter Il Sole24ore – Società24)*

### **1.24. Bancarotta fraudolenta documentale**

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, della legge fallimentare (che punisce la condotta di chi tiene i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari) è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, e, quindi, la consapevolezza che la irregolare tenuta delle scritture contabili renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'art. 216, comma 1, n. 2, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, indica una serie di comportamenti – sottrazione, distruzione, irregolare tenuta di libri e scritture contabili, etc. – dell'imprenditore che non consentono di ricostruire il movimento degli affari della società fallita e di ricostruire il patrimonio della stessa. La finalità della norma, è, quindi, evidente, consistendo essa nel punire tutti quei comportamenti dell'imprenditore che, rendendo impossibile o difficoltoso il lavoro del curatore, possono risolversi in danno per la massa dei creditori (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza della Corte di merito la quale, rilevato che più di sottrazione di documenti – espressione utilizzata nel capo di imputazione – si dovesse parlare di irregolare tenuta degli stessi, aveva considerato tali ipotesi come equivalenti).

*(Cassazione penale, Sez. V, sentenza 8 settembre 2004, n. 36069)*

*(Fonte: newsletter Il Sole24ore – Società24)*

### **1.25. Pagamento del debitore mediante bonifico bancario, anziché mediante assegno circolare**

Il debitore che sostituisca il mezzo di pagamento pattuito, costituito dall'assegno circolare, con un versamento tramite bonifico bancario, compie un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 c.c., di effetto liberatorio, in quanto non solo effettua il pagamento con un mezzo non equivalente (come lo è invece l'assegno circolare al danaro contante), ma lo effettua in un luogo diverso da quello pattuito (ossia presso la banca, e non presso il domicilio, del creditore).

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 6 settembre 2004, n. 17961)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.26. Efficacia dell'annotazione nei registri immobiliari degli atti costitutivi del credito**

L'annotazione nei registri immobiliari dei negozi dispositivi del grado di ipoteca (al pari degli altri atti dispositivi presi in considerazione, con elencazione non tassativa, dal primo comma dell'art. 2843 c.c.) ha carattere necessario e, quindi,

costitutivo del nuovo rapporto ipotecario; essa rappresenta, pertanto, un elemento integrativo indispensabile della fattispecie della postergazione, il cui compimento in data anteriore alla dichiarazione di fallimento è condizione di opponibilità alla procedura concorsuale. Conseguentemente, deve escludersi che l'efficacia dell'annotazione possa retroagire ad un momento anteriore all'esecuzione della pubblicità (ad esempio, al momento della proposizione della relativa istanza al Conservatore dei registri immobiliari), vale a dire ad un momento in cui il negozio dispositivo del grado di ipoteca, per non essere stato annotato, non ha ancora giuridica efficacia.

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 9 settembre 2004, n. 18188)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.27. Autorizzazione a stare in giudizio per il fallimento**

La mancanza iniziale di autorizzazione, da parte del giudice delegato, al curatore, perché svolga attività processuale (nella fattispecie: l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 64 l.f.), essendo attinente all'efficacia di attività processuale svolta nell'esclusivo interesse del fallimento precedente, è suscettibile di sanatoria, con effetto *ex tunc*, anche mediante successiva autorizzazione in corso di giudizio, sempre – però – che l'inefficacia degli atti non sia stata, nel frattempo, già accertata e sanzionata dal giudice (Nella specie, il giudice di primo grado aveva accertato la mancanza di legittimazione attiva del fallimento attore, non essendo stata depositata agli atti di quella fase del giudizio l'autorizzazione del giudice delegato, ed aveva quindi rigettato la domanda proposta dal fallimento; enunciando il principio di cui in massima, la Suprema corte ha ritenuto che fosse maturata una preclusione alla possibilità, per il fallimento, di produrre nel giudizio di appello l'autorizzazione in questione e quindi di sanare l'originario vizio di rappresentanza).

*(Cassazione civile, Sez. I, Sentenza, 29 settembre 2004, n. 19528)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

## **TRIBUNALI**

### **1.28. Inefficacia dei pagamenti di debiti scaduti**

La sanzione di inefficacia di cui all'art. 65 legge fallimentare non è applicabile ai pagamenti di debiti scaduti prima del fallimento per effetto dell'esercizio da parte del debitore della facoltà di anticiparne la scadenza rispetto al termine contrattualmente previsto.

L'atto unilaterale col quale il debitore si avvale della facoltà di anticipare la scadenza del debito rispetto al termine contrattualmente previsto può essere impugnato dal curatore fallimentare con l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c.

*(Tribunale Milano, Sentenza 17 maggio 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.29. Provvisoria esecutività della sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare**

La natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare non impedisce l'applicabilità dell'art. 282 c.p.c. in tema di provvisoria esecuzione alla pronuncia di primo grado (o anche di appello) ancora non passata in giudicato che condanni il convenuto a restituire alla curatela fallimentare somme di danaro la cui dazione sia stata dichiarata inefficace.

*(Tribunale Messina, Sentenza 28 settembre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.30. Conseguenze dell'insinuazione tardiva**

Articolandosi il procedimento di insinuazione tardiva ex art. 101 l.f. in una prima fase necessaria, c.d. amministrativa o sommaria, ed in una successiva e meramente eventuale fase giurisdizionale, che si apre solo in caso di mancata ammissione del credito con decreto del g.d., solo in quest'ultimo caso si applica il meccanismo degli art. 181 o 309 c.p.c., mentre nella prima fase la mancata comparizione del creditore innanzi al giudice comporta la perenzione del ricorso ex art. 101 l.f., con estinzione del relativo procedimento.

In tema di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio per effetto della tardiva o mancata costituzione del creditore ex art. 98 l.f. (richiamato dall'art. 101), non provocando effetti di diritto sostanziale in ordine al diritto controverso, non impedisce di riproporre la medesima istanza con separato ricorso.

*(Tribunale Messina, Sentenza 28 settembre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.31. Scioglimento del preliminare del contratto di locazione**

Il contratto di locazione con il promissario acquirente viene travolto dagli effetti dello scioglimento del preliminare con conseguente condanna del promissario acquirente e del conduttore al rilascio dell'immobile acquisito all'attivo del fallimento.

*(Tribunale Napoli, Sentenza 29 settembre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.32. Compenso dell'amministratore delegato e natura del credito**

Il credito relativo al compenso dell'amministratore delegato non è assistito da privilegio ex art. 2751 bis n.1 e n. 2 c.c. in quanto tale attività, pur svolta da un ingegnere, non può ricondursi né nello schema del rapporto di lavoro subordinato, né di quello autonomo quale esplicazione di opera intellettuale di cui all'art. 2330 c.c., ma configura compiti di organizzazione dei fattori della produzione ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

*(Tribunale Roma, Sentenza 28 settembre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **1.33. L'accertamento dei crediti nell'amministrazione straordinaria e tutela del diritto di difesa**

E' questione di legittimità costituzionale degli artt.18 e 53 del D.Lgs. n. 270 del 1999 nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l'accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso

ancorché i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie, violando così il diritto di difesa del debitore e dei creditori tutelato dall'art. 24 Cost., e il diritto dei creditori ad un trattamento eguale corrispondente ad identica situazione giuridica in violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost.

*(Tribunale Milano, Ordinanza 3 novembre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.34. Liquidazione delle spese legali nei giudizi di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento**

Ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, nel quale il fallito abbia contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, il valore della causa non va ragguagliato nè all'attivo inventariato, nè all'entità del credito dell'istante, applicando analogicamente l'art. 17 c.p.c., ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che l'oggetto della pronuncia richiesta è non l'accertamento di tali crediti, bensì la valutazione della sussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo di fallibilità e della capacità dell'imprenditore di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

*(Tribunale Messina, Decreto 4 ottobre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

#### **1.35. Congruità della somma fissata in sede di apertura di concordato preventivo**

In tema di omologazione del concordato preventivo, la ratio dell'art. 163, primo comma, n. 4 l.f. va individuata nella necessità di poter disporre sin dall'avvio della procedura (soprattutto nella prima fase) della liquidità indispensabile per poter utilmente operare, quale mezzo essenziale per la sua gestione, mentre non può essere intesa in senso rigoroso con riferimento a tutte le spese di massa, compresi i compensi degli organi della procedura stessa. Ne consegue che, anche in caso di parziale adempimento dell'obbligo di deposito della somma indicata ai sensi della citata norma, qualora non sia intervenuta per tale motivo sentenza

dichiarativa di fallimento, in sede di omologazione del concordato il Tribunale può modificare l'entità della somma imposta, riducendone l'importo, ove ritenga che la minore liquidità depositata, unitamente alle attività comunque cedute ed alle concrete prospettive di vendita, consentano, in ogni caso, la piena operatività della procedura e la possibilità di affrontare le spese via via che maturano.

*(Tribunale Messina, Sentenza 23 ottobre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

## **2. GIURISPRUDENZA SOCIETARIA**

### **CORTE DI GIUSTIZIA UE**

#### **2.1. La posizione dell'Avvocato generale UE sulla disciplina italiana del falso in bilancio**

L'Avvocato generale della Corte di giustizia UE si è pronunciato sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Lecce in due procedimenti penali per false comunicazioni sociali. Tali conclusioni, pur non vincolanti per la Corte di giustizia, alla quale è riservata la decisione finale, affermano l'incompatibilità della normativa italiana in materia, introdotta dal D.Lgs. n. 61/2002, con la prima, la quarta e la settima direttiva comunitaria, in materia di informazione societaria e bilanci e ricordano come il giudice di uno Stato membro sia tenuto ad attuare i precetti di una direttiva, senza adire preventivamente il giudice costituzionale nazionale, disapplicando una legge penale più favorevole adottata successivamente al reato, se ed in quanto tale legge contrasti con la direttiva.

*(Corte di Giustizia UE – Conclusioni dell'Avv. Gen. 14 ottobre 2004 in cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

### **CASSAZIONE**

#### **2.2. Clausole contratti bancari**

Le clausole recanti la disposizione sulla capitalizzazione trimestrale applicata dagli istituti bancari sono illegittime anche se stipulate prima del 1999, quando la

Corte di Cassazione con diverse sentenze le dichiarò nulle. Pertanto, il divieto di capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come retroattivo. Secondo la Cassazione, l'evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni '90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al *revirement* giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (*opinio iuris*), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare.

*(Cassazione - Sezioni Unite Civili Sentenza 7 ottobre - 4 novembre 2004, n.21095)*

*(Fonte: newsletter [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com) – sito di informazione professionale)*

### **2.3. Società di capitali – Autorizzazione preventiva e ratifica degli atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale**

In tema di società di capitali, l'eccedenza dell'atto rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti non integra un'ipotesi di nullità dell'atto, ma al più di inefficacia e di opponibilità nei rapporti con i terzi; e posto che è rimesso alla società, e solo ad essa, di

respingere gli effetti dell'atto, deve correlativamente essere riconosciuto alla società il potere di assumere *ex tunc* quegli effetti attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa all'estraneità dell'atto compiuto dall'amministratore rispetto all'oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell'adozione di una delibera di autorizzazione preventiva adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall'organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale.

*(Cassazione Civile, Sentenza 2 settembre 2004, n. 17678)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **2.4. Trasformazione – Continuità nei rapporti di lavoro subordinato nella trasformazione da società di fatto in s.a.s.**

In caso di trasformazione di una società di fatto (nella specie uno studio associato tra professionisti) in società in accomandita semplice, si è in presenza di un medesimo soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria; ne consegue che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con il primo soggetto prosegue con il secondo e comporta la responsabilità della società di persone per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

*(Cassazione Civile, Sentenza 21 agosto 2004, n. 16500)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

#### **2.5. Società di persone – Legittimazione a ricorrere in appello nelle società di persone in liquidazione**

L'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti di una società in accomandita semplice posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese ma ancora munita di soggettività e connessa capacità processuale, estinguendosi la società solo a seguito della definizione dei rapporti giuridici pendenti – non può essere proposta da un ex socio accomandatario (in tale

qualità), ma trattandosi di società posta in liquidazione deve essere proposta dai liquidatori cui spetta la rappresentanza della società, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2310 c.c.

*(Cassazione Civile, Sentenza 21 agosto 2004, n. 16500)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **2.6. Amministratori – La responsabilità dell'amministratore nei casi di pregiudizio della società amministrativa e di vantaggi**

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali verso la società stessa, appartenente ad un gruppo societario, ha rilievo (anche a prescindere dal testo dell'art. 5, D.Lgs. n. 6/2003) la considerazione dei cd. vantaggi compensativi derivanti dall'operato dell'amministratore, riflettentesi sulla società in conseguenza della sua appartenenza al gruppo e idonei a neutralizzare, in tutto o in parte il pregiudizio cagionato direttamente alla società amministrata; tuttavia non è sufficiente, al fine di escludere corrispondentemente la responsabilità, la mera ipotesi della sussistenza dei detti vantaggi, ma l'amministratore ha l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta.

*(Cassazione Civile, Sentenza 24 agosto 2004, n. 16707)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **2.7. Trasformazione – Effetti processuali della trasformazione di società**

La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce nell'estinzione di un soggetto nella correlativa creazione di un altro e diverso soggetto, ma configura, per converso, una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto. A più forte ragione la cessione di quote sociali a persone diverse dagli originari soci dell'ente (nella specie, società in nome collettivo, che comunque mantiene sempre la stessa natura giuridica) non dà luogo ad un nuovo soggetto di diritto con la conseguenza che, ai fini dell'attribuzione dello *ius postulandi*, è rilevante la sola circostanza che la

procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della società.

*(Cassazione Civile, Sentenza 13 agosto 2004, n. 15737)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **TRIBUNALI**

### **2.8. Procedimento societario – Sollevate numerose questioni di costituzionalità sul nuovo processo societario**

E' sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 5/2003, nella parte relativa al procedimento avanti al tribunale di cui agli artt. da 2 a 17, per contrasto con gli artt. 3, 76, 98 e 111, commi 1 e 2, Cost.; con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto viene introdotto per alcune materie un rito speciale ispirato ad un modello processuale del tutto diverso da quelli vigenti e, inoltre, rimettendo alle parti il *thema decidendum* e il *thema probandum*, sottrae tale predisposizione al giudice e impedisce la realizzazione del principio di eguaglianza; con riguardo all'art. 76 Cost., per "eccesso di delega"; in relazione all'art. 98 Cost., per contrasto con il principio del buon andamento, in quanto si prevede che il medesimo giudice sia chiamato ad applicare più riti fondati su modelli completamente diversi tra loro; in relazione, infine, all'art. 111, commi 1 e 2, Cost., per violazione del principio del "giusto processo", poiché il procedimento delineato nel decreto prevede che tutta la prima fase si svolga senza che il giudice, garante della ragionevole durata del giudizio, possa intervenire da subito.

*(Tribunale di Brescia, Ordinanza 18 ottobre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

### **2.9. Controllo giudiziario - La disciplina dell'art. 2409 c.c. è applicabile alle s.r.l. dotate di collegio sindacale**

Nel vigore delle nuove norme, la disciplina di cui all'art. 2409 c.c. è applicabile anche alle s.r.l. dotate di collegio sindacale. L'art. 2476, comma 3, c.c., non costituisce, infatti, disciplina esaustiva dal contenuto specializzante (e come tale

escludente necessariamente l'applicazione dell'art. 2409 c.c.), perché da un lato non consente al socio di denunciare le irregolarità dei sindaci connesse alle irregolarità degli amministratori e, dall'altro, non consente ai sindaci che intendano adempiere fino in fondo ai loro doveri di provocare il controllo giudiziario di tipo cautelare previsto dalla disposizione menzionata. In ragione dell'assenza del rapporto di specialità tra tali norme, il richiamo contenuto nell'art. 2477, comma 4, c.c. alle disposizioni in tema di s.p.a. è tale da comprendere anche l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle s.r.l.

*(Tribunale di Roma, Decreto 6 luglio 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

### **2.10. Fondazioni bancarie – Disciplina applicabile nella sostituzione dei sindaci di fondazioni bancarie**

Le fondazioni bancarie, enti *no profit*, dotati di personalità giuridica di diritto privato, possono comunque svolgere attività economica per il perseguimento degli scopi di utilità sociale; pertanto, per le ipotesi non espressamente disciplinate dagli statuti, vale il rinvio, di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 153/1999, alla normativa delle persone giuridiche in genere e delle società in particolare. Ove quindi lo statuto non preveda una deroga espressa ed univoca alla disciplina societaria in materia di sostituzione dei sindaci, si applica la disciplina di cui all'art. 2401 c.c., a norma della quale i sindaci supplenti subentranti restano in carica finché l'assemblea non provveda alla nomina dei sindaci effettivi per l'integrazione del collegio.

*(Tribunale di Pescara, sentenza 30 giugno 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **3. NOVITA' LEGISLATIVE E PROPOSTE E DISEGNI DI LEGGE**

*(Fonte: newsletter [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com) – sito di informazione professionale)*

### **3.1. Riforma delle società – Nuovi ritocchi per riforma societaria e testo unico bancario**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare nella seduta del 28 ottobre scorso il nuovo schema di decreto correttivo dei decreti legislativi 5 e 6 del 2003, predisposto dalla Commissione Vietti ed ha inviato il testo alle Camere per il prescritto parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il provvedimento, che interviene anche sul testo unico bancario, reca modificazioni in parte meramente formali, in parte di carattere integrativo; tra le novità, si segnalano quelle relative al deposito delle azioni, approvazione del bilancio, conflitto di interessi dell'amministratore, competenza del consiglio di sorveglianza, semplificazione delle scissioni.

*(Schema di decreto Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2004)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*

## **4. PRASSI**

### **4.1. Determinazione del reddito d'impresa nelle procedure concorsuali**

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la corretta determinazione del reddito d'impresa prodottosi nel corso delle procedure concorsuali. Con particolare riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, viene esaminata la questione riguardante la valorizzazione del residuo attivo, costituito dal complesso dei beni oggetto di restituzione - dopo la ripartizione finale dell'attivo - al soggetto fallito tornato in bonis.

*(Agenzia delle Entrate, Circolare 4 ottobre 2004, n. 42/E)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Fallimento on line)*

### **4.2. Imprese in crisi – Unione Europea**

Sono in vigore dal 10 ottobre le nuove regole comunitarie per gli interventi a sostegno di imprese in difficoltà. La Commissione europea, allo scopo di evitare possibili distorsioni della concorrenza, precisa i criteri in base ai quali occorre valutare le misure nazionali di aiuto in favore di imprese in crisi.

*Unione Europea - Comunicazione della Commissione n. 2004/C 244/02 - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. (G.U.C.E. 1 ottobre 2004, n. 244/2)*

(Fonte: [www.societa24.com](http://www.societa24.com) - sito di informazione professionale)

### **4.3. Regolamento statuto società europea in vigore**

Entra in vigore oggi 8 ottobre 2004 il Regolamento recante lo Statuto della società europea (SE), costituita in forma di società per azioni. Il provvedimento risponde all'esigenza di creare un modello societario adottabile da tutte le imprese che operano nel mercato comune. È previsto che i) le società per azioni costituite secondo la legge di uno stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono costituire una SE mediante fusione se almeno due di esse sono soggette alla legge di stati membri differenti e che ii) le società per azioni e le società a responsabilità limitata costituite conformemente alla legge di uno stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, possono promuovere la costituzione di una Se holding se almeno due di esse: a) sono soggette alla legge di stati membri differenti, ovvero b) hanno da almeno due anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro stato membro o una succursale situata in un altro stato membro. (Consiglio Unione Europea, Regolamento CE/2157 dell'8 ottobre 2001 Statuto della società europea - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 novembre 2001, L 294)

(Fonte: newsletter [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com) – sito di informazione professionale)

### **4.4. Regolamento cancellazione imprese e società non operative**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica) che stabilisce modalità semplificate per la cancellazione dal registro delle imprese di società e imprese non più operative. In particolare, il provvedimento si riferisce a impresa individuale, società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e impresa artigiana. E' previsto che, in caso di mancato riscontro a raccomandate e all'affissione all'albo camerale della notizia di richiesta di informazioni, il conservatore trasmetta gli atti al giudice del registro che puo' ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa o della società.

*(Presidente della Repubblica, Decreto 23 luglio 2004, n.247, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2004, n. 233).*

*(Fonte: newsletter [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com) – sito di informazione professionale)*

#### **4.5. La raccomandazione della Consob per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato**

La Consob ha, con propria deliberazione, raccomandato alle società di revisione iscritte nell'Albo speciale, di cui all'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di adottare nei lavori di revisione contabile dei bilanci d'esercizio e consolidato che si chiuderanno a partire dal 31 dicembre 2004 il principio di revisione contabile "Principio sulla revisione dei bilanci delle banche" emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali.

*(Deliberazione CONSOB – 4 novembre 2004, n. 14768)*

*(Fonte: newsletter IPSOA – Le Società)*